

creditori, all'esito delle quali nessuna osservazione è stata presentata, come confermato dal gestore della crisi con comunicazione del .

Con provvedimento del , appreso che nella posizione creditoria vantata da .
si era surrogata, all'esito dell'escussione di garanzia, è
stata data comunicazione della proposta a quest'ultima, senza la formulazione di osservazioni.
All'udienza del il giudice si è riservato la decisione.

Il piano presentato dai debitori proponenti per superare la crisi da sovraindebitamento può essere omologato.

Sussiste in primo luogo lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co.1 lett. c) CCII, in quanto i proponenti, qualificabili come consumatori, hanno dichiarato di avere come unico reddito disponibile la pensione di per € mensili netti, e un patrimonio composto dalla quota di di beni immobili pervenuti *iure successionis* a e dalla quota di di un ulteriore immobile nella titolarità di Tale patrimonio, al netto delle spese mensili necessarie per le esigenze di vita quotidiana, quantificate in € al mese, appare del tutto insufficiente a ripianare la debitoria complessiva di € , così composta:

- € con privilegio ipotecario nei confronti di derivante da mutuo fondiario;
- € nei confronti di derivante da finanziamento;
- € nei confronti di (cui si è surrogata all'esito dell'escussione di garanzia) derivante da finanziamento;
- € nei confronti di per scoperto di conto corrente.

Inoltre, la domanda appare corredata dalla documentazione di cui all'art. 67 co.2 CCII, dalla relazione di cui all'art. 68 co.2 CCII e non risultano sussistere le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, emergendo dalla relazione del gestore della crisi che l'indebitamento risulta sorto nel 2021 dalla necessità di lavori urgenti di ristrutturazione dell'immobile di abitazione e dalla necessità di far fronte alle cure mediche necessarie ai genitori di

La proposta presentata, come da ultimo integrata il , prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione (compenso del gestore della crisi), al % nei confronti del creditore ipotecario , al % ai propri legali per l'assistenza tecnica fornita, e al % ai creditori chirografari. Ciò mediante la corresponsione immediata di € della parte di TFR di già liquidata, dal versamento trentasei rate mensili di € detratti dalla pensione di e infine dal versamento del residuo del TFR pari ad € , che sarà verosimilmente liquidato entro diciotto mesi. Il tutto per una durata complessiva stimata in 36 mesi dall'omologazione del piano. Quanto alle spese in prededuzione, va osservato che ai sensi dell'art. 71 co. 4 CCII, il compenso



dell'OCC sarà liquidato dal giudice, anche sulla base di quanto convenuto con i debitori, all'esito dell'integrale esecuzione del piano.

Invece, con riferimento alla soddisfazione non integrale del debito ipotecario nei confronti di _____, la proposta ne assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni immobili su cui insiste l'ipoteca, secondo quanto previsto dall'art. 67 co.4 CCII. Il gestore della crisi ha infatti verificato, anche tramite una perizia tecnica, il valore di mercato attribuibile al bene oggetto di prelazione (l'immobile sito in _____), la cui quota di _____, senza nemmeno considerare i costi di procedura ed eventuali ribassi, risulta pari a € _____, somma minore rispetto a quella offerta con l'odierna proposta, che quindi può dirsi maggiormente conveniente per il creditore prelazionario rispetto all'alternativa liquidatoria.

Orbene la proposta presentata, ad avviso del tribunale, appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto la quota di reddito destinata alla soddisfazione dei creditori appare coerente con la necessità di equilibrio delle diverse esigenze.

Pertanto, anche alla luce della circostanza che i creditori, destinatari delle comunicazioni *ex art. 70* CCII, non hanno presentato osservazioni o contestazioni, può disporsi l'omologazione del piano presentato.

P.Q.M.

omologa il piano presentato da _____ e _____
come da ultimo integrato il 25.11.2025;
dispone la trascrizione della sentenza a cura dell'OCC;
dichiara chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti;
manda l'OCC per le comunicazioni ai creditori;
manda la cancelleria per la pubblicazione sul sito web del tribunale.

Aversa, 27/04/2026

il Giudice
dott. Giovanni Di Giorgio

